

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura
Prot. n. 0083977 del 12/11/2025

Oggetto: formalizzazione delle modalità di gestione congiunta e diffusione commerciale della futura privativa della selezione di fragola 'CRAPO 14.132.31' con Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. – **Sede di Forlì.**

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

RICHIAMATE le proprie determinazioni prot. n.0000438 del 04/01/2022 e prot.n.0097270 del 07/11/2024 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

Petriccione (sede di Caserta), e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 dicembre 2025 e il Dott. Fabrizio Carbone (sede di Rende) fino al 05/11/2026;

RICHIAMATE le proprie determinazioni prot. n. 0000477 dell'08/01/2025 e prot.n. 0020343 del 17/03/2025, con le quali è stato temporaneamente nominato e prorogato fino al 31/07/2025 il Dott. Marco Pietrella Responsabile della sede di Forlì, in sostituzione del Dott. Gianluca Baruzzi;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che:

- all'art. 11.9, lettere g) e h) affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;
- all'art. 16.2, lettera j) indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

CONSIDERATO che CREA-OFA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l., con sede in Santa Maria di Zevio, Loc. Ponte Rosso (VR), C.F. e P.IVA 02770830236 (di seguito, Apo Scaligera) conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di fragola per l'area di Verona, regolata da ultimo con apposito contratto (prot. n. 0031419 del 30/03/2023);

TENUTO CONTO che la suddetta attività ha fornito tangibili risultati, non solo in termini di nuove varietà vegetali, ma anche di un notevole patrimonio di selezioni che risultano in proprietà condivisa tra i due Organismi;

PRESO ATTO che, in considerazione degli accordi sopra menzionati, il materiale genetico finora ottenuto e denominato con la sigla 'CRAPO' risulta essere in proprietà condivisa al 50% tra CREA-OFA e l'organismo cofinanziatore Apo Scaligera e che, pertanto, la gestione e le strategie di diffusione di tale materiale devono essere prese di comune accordo tra i due Organismi;

PRESO ATTO, inoltre, che nell'ambito di tale attività, le Parti hanno congiuntamente ottenuto e sviluppato una nuova selezione di fragola, denominata 'CRAPO 14.132.31';

VISTA la nota prot. n. 0048278 del 25/06/2025, con la quale Apo Scaligera ha manifestato il proprio interesse a procedere con la diffusione commerciale della suddetta selezione, previo deposito di privativa comunitaria ad opera di CREA e ad acquisirne i diritti esclusivi di moltiplicazione limitatamente alla regione Veneto e non esclusivi di moltiplicazione e commercializzazione nei paesi dell'Unione Europea;

CONSIDERATO infine che Apo Scaligera ha dimostrato nel corso dell'esecuzione di detti contratti, di possedere ottime capacità tecniche e strutturali per assicurare il regolare svolgimento delle attività, di conoscere pienamente le caratteristiche agronomiche e qualitative della selezione in oggetto, e di avere la capacità di assicurarne un'ottimale valorizzazione commerciale della futura varietà;

RITENUTO pertanto necessario formalizzare, mediante la sottoscrizione di un “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 14.132.31” tra CREA e Apo Scaligera le modalità di gestione e diffusione della selezione citata;

RICHIAMATO lo schema di Contratto di cui sopra che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di formalizzare le modalità di gestione e diffusione commerciale della selezione citata, mediante la sottoscrizione di un “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 14.132.31” tra CREA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l..

Art. 3

Di approvare lo schema di Contratto che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Art.4

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l..

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) all'Ufficio Bilancio del Centro (Ufficio 2 - Bilancio del CREA OFA) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO 14.132.31

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale, nata a il

(di seguito indicata come “**CREA**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

e

Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Santa Maria di Zevio (VR) -Loc. Ponterosso, C.F. e P.IVA n. 02770830236, ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente, nato a il

(di seguito indicata come “**Apo Scaligera**” o, indistintamente, come “**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le Parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- a)** Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D. Lgs. N. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b)** nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, la Sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) ha una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding), della selezione e della valutazione delle piante da frutto quali melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola.
- c)** Apo Scaligera è una delle principali organizzazioni di produttori veronesi, associando circa 100 aziende specializzate nella produzione di fragole sia nel periodo autunnale che primaverile;
- d)** Le Parti conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di fragola per l'area di Verona, regolata da ultimo con apposito contratto (prot. n. 0031419 del 30/03/2023);
- e)** Le Parti, nell'ambito della suddetta attività, hanno congiuntamente sviluppato la selezione di fragola CRAPO 14.132.31 (Allegato 1) che ha superato positivamente le valutazioni agronomiche;

- f) In data 25/06/2025, Apo Scaligera ha manifestato a CREA il proprio interesse (prot. CREA n. 0048278) a procedere con la diffusione commerciale con privativa comunitaria della suddetta selezione, mantenendone i diritti esclusivi di moltiplicazione nella regione Veneto;
- g) Con determina direttoriale n. delè stato approvato il presente schema di Contratto;
- h) Le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di proprietà industriale sulla selezione CRAPO 14.132.31 nei limiti delle quote di contitolarità di rispettiva spettanza;
- i) Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione congiunta della domanda di privativa comunitaria, del futuro titolo di proprietà industriale nonché di tutte le eventuali future estensioni in paesi extra UE di tale titolo secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione in cotitolarità e diffusione della selezione CRAPO 14.132.31 (di seguito indicata come '**Privativa**' o '**Varietà**'), la determinazione delle quote di contitolarità della stessa, il suo deposito come privativa comunitaria e le eventuali future estensioni in paesi extra UE della summenzionata domanda di privativa, secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa, nonché le strategie di valorizzazione commerciale della futura Privativa nelle modalità di seguito indicate.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari alla durata della Privativa comunitaria (o almeno una delle estensioni congiunte), nonché per tutto il tempo in cui dette Privative resteranno in comunione tra le Parti.

Il CREA avrà cura di informare Apo Scaligera circa l'esito degli esami tecnici e la conseguente concessione del titolo di privativa da parte dell'Ufficio comunitario (CPVO) al fine di definire la data esatta di termine della Privativa comunitaria, nonché, delle estensioni congiunte.

3.2 In caso di mancata concessione della Privativa (inteso come mancata concessione di tutte le relative domande ed estensioni in paesi extra UE), o in caso le Parti decidessero di procedere con l'annullamento della Privativa (incluse tutte le eventuali estensioni territoriali della stessa), il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 In considerazione dell'attività svolta ai fini del conseguimento della varietà vegetale oggetto della Privativa, nonché degli accordi intercorsi tra le Parti, già definiti in premessa, i diritti di proprietà industriale sulla Privativa sono ripartiti in parti uguali tra CREA e Apo Scaligera.

Art. 5 (Costitutori)

5.1 Ai fini dell'indicazione nella domanda di Privativa, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che la Privativa è stata realizzata nell'ambito dell'attività di miglioramento genetico su fragola, di cui al Contratto di sviluppo congiunto citato in premessa, dai

soggetti (in seguito indicati come “**Costitutori**”) indicati nella scheda tecnica della selezione che costituisce l’Allegato 1.

5.2 Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Ai Costitutori non spettano diritti patrimoniali sulla Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

5.3 Ove i diritti patrimoniali sulla Privativa non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Contratto, ciascuna Parte conferma espressamente all’altra che i propri Costitutori hanno già provveduto a trasferire tutti i diritti patrimoniali sulla varietà vegetale oggetto della Privativa nella misura necessaria a consentire di eseguire il presente Contratto.

Art. 6 (Gestione e protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa)

6.1 Ai sensi dell’art. 10 del Contratto di sviluppo congiunto stipulato tra le Parti e citato in premessa, CREA si impegna al deposito a nome congiunto della domanda di privativa comunitaria presso l’Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) di Angers e a curarne e gestirne il mantenimento in vita. Le Parti concordano altresì di indicare come ‘*Applicant*’ CREA e Apo Scaligera nonché di individuare il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) come “*Procedural Representative*” per le comunicazioni da e verso l’Ufficio comunitario. Ciascuna Parte, sarà inoltre indicata come sede di affiliazione dei propri costitutori. La denominazione varietale proposta al momento del deposito della domanda sarà quella preventivamente concordata tra le Parti ovvero “...”, fermo restando che potrebbe essere necessario modificare tale denominazione a seguito dei controlli e delle decisioni dell’Ufficio competente (CPVO). In tal caso le Parti concorderanno una nuova denominazione da proporre.

6.2 Le spese per il deposito della domanda, l’esame tecnico e le successive tasse annuali di mantenimento della Privativa saranno anticipate da CREA e rimborsate al 50% da Apo Scaligera o direttamente tramite bonifico bancario al CREA o nell’ambito della ripartizione dei proventi complessivi derivanti dalla gestione della Varietà effettuata da CREA (art. 7.10).

6.3 Le Parti cotitolari decideranno l’eventuale estensione a nome congiunto della Privativa in paesi extra UE, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della Varietà, sostenendone gli eventuali costi, se in capo alle Parti, in misura proporzionale alle quote di contitolarità di cui al precedente art. 4.1. L’iter necessario alla protezione brevettuale nei paesi extra UE potrà essere effettuato direttamente dal CREA, dalle aziende concessionarie o da soggetti terzi abilitati presenti nel territorio, eventualmente individuati dalle aziende concessionarie in rappresentanza dei titolari, che dovranno preventivamente acconsentire per iscritto. Apo Scaligera riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi alla Privativa, e fornirà i documenti necessari a perfezionare tali depositi.

6.4 Fermo restando quanto stabilito al 6.2, le ulteriori spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con le attività di cui ai paragrafi 6.1 e 6.3, saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna con le stesse modalità previste al 6.2.

6.5 Fermo restando quanto stabilito ai precedenti art. 6.1 e 6.3, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza, ciascuna Parte potrà effettuare autonomamente, ma a nome congiunto, le attività di cui ai paragrafi precedenti dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.

6.6 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta delle altre Parti di estendere la Privativa in paesi extra UE, la Parte che non intende estendere la Privativa potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera

raccomanda A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta della Privativa in determinati Stati extra UE, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione della Privativa nei paesi extra UE oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Resta fermo che in tali circostanze, le spese non saranno attribuite alla Parte rinunciataria al pari degli eventuali futuri introiti.

6.7 Se, a fronte della proposta di una Parte di estendere la Privativa in paesi extra UE, l'altra Parte non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.8 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in tutti gli Stati ovvero in uno o più di essi, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomanda A.R. (o mezzi equivalenti). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di contitolarità, di tutte le spese da sostenersi per la gestione della privativa fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in determinati Stati, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento della varietà vegetale oggetto della Privativa e Corrispettivi)

7.1 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che CREA sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento della Privativa. Come da art. 10 del Contratto di sviluppo congiunto citato in premessa, per tale attività di gestione a CREA è riconosciuto un rimborso pari al ... % dei proventi complessivamente realizzati dallo sfruttamento economico della varietà, in tutti i paesi in cui la varietà sarà tutelata da privativa e diffusa commercialmente.

7.2 Ciascuna parte potrà utilizzare autonomamente la Varietà, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché per soli fini di ricerca e sviluppo e didattica e purché ciò non pregiudichi la tutela brevettuale o la valorizzazione e lo sfruttamento della Privativa.

7.3 Conformemente all'art. 10 del Contratto di sviluppo congiunto citato in premessa, le Parti concordano che successivamente alla firma del presente Contratto e al deposito della domanda di privativa comunitaria ad opera di CREA, Apo Scaligera, in qualità di organismo cotitolare, sarà autorizzata in forma esclusiva a moltiplicare ai fini della valorizzazione commerciale le piante della Varietà nel territorio del Veneto. Resta inteso che, nei restanti territori, Apo Scaligera sarà autorizzata a moltiplicare e commercializzare la Varietà, fino al momento in cui il CREA conceda licenze esclusive a soggetti terzi secondo le previsioni del successivo art. 7.8. Apo Scaligera corrisponderà a CREA una royalty pari a ... € + IVA per ogni pianta prodotta e commercializzata. A partire dall'anno 2030, e ogni 5 anni, la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5%, salvo diversa rinegoziazione tra le Parti.

7.4 Apo Scaligera dovrà inserire e mantenere, a proprie spese, la nuova varietà nel Registro Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale delle piante.

7.5 Apo Scaligera si impegna ad inviare annualmente a CREA, nei tempi sottoindicati, la seguente documentazione relativa all'attività moltiplicativa e commerciale di piante della Varietà:

1. entro fine marzo: numero di piante prodotte nei vivai, in suolo o fuori suolo, costituiti l'anno precedente, e messe in frigoconservazione nei primi mesi invernali;
2. entro fine giugno: dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno specificando superfici in ettari (certificabili e/o CAC), mappe dei vivai con indicazione della località e ubicazione e numero di piante madri certificate e/o CAC poste a dimora;
3. entro fine novembre: numero di piante fresche o frigoconservate, commercializzate e numero di piante rimaste eventualmente invendute specificando il luogo di conservazione al fine di consentire le opportune verifiche.

7.6 CREA si riserva la facoltà di avviare controlli presso Apo Scaligera al fine di accertare l'entità delle vendite di materiale vivaistico della Varietà. Apo Scaligera accetta di esibire a CREA, se richiesta, la documentazione (bolle di consegna, fatture, ecc.) relativa alla vendita di piante della Varietà.

7.7 CREA emetterà annualmente regolare fattura per gli importi di spettanza, distribuiti secondo le previsioni del successivo art. 7.10. Apo Scaligera si impegna ad effettuare il pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il corrispettivo dovrà essere versato sul Conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.12.04 Forlì - (*nome della Privativa*)" e il numero di fattura oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

7.8 CREA sarà la parte responsabile dell'individuazione e dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di contratto finalizzato al trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la Privativa, secondo le procedure già codificate presso l'Ente. CREA si impegna a tenere informato Apo Scaligera sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento della Privativa. CREA si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti. In particolare, a seguito del deposito della domanda di Privativa, CREA potrà procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di contratti di licenza esclusive o non esclusive ad altre aziende o ditte interessate alla moltiplicazione e commercializzazione nei paesi della UE (ad eccezione del territorio del Veneto ove Apo Scaligera manterrà i diritti esclusivi di moltiplicazione) della Privativa e provvederà alla successiva stipula di contratti di licenza con le ditte contraenti, dandone comunicazione a Apo Scaligera, che accetta tale condizione.

7.9 Qualora Apo Scaligera venga contattato da un soggetto terzo interessato alla Privativa, Apo Scaligera si impegna a riferire tempestivamente a CREA, il quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo per quanto previsto al precedente articolo 7.8.

7.10 I proventi ottenuti dalla valorizzazione e sfruttamento della Privativa, compresi quelli derivanti dall'attività di Apo Scaligera (art. 7.3), verranno rendicontati da CREA a Apo Scaligera con un quadro economico in cui le entrate – al netto del compenso di gestione (... %), dei costi sostenuti per deposito e mantenimento della Privativa, di eventuali ulteriori spese sostenute (art. 6.4) e di eventuali costi sanitari si rendesse necessario sostenere– verranno ripartite tra le Parti in quote uguali. CREA – una volta incassati i proventi fatturati – fornirà ad Apo Scaligera le istruzioni per la relativa fatturazione della quota spettante.

Art. 8 (Difesa della Privativa)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dalla Privativa dovrà darne pronta comunicazione per iscritto alle altre Parti, fornendo anche ragionevoli prove.

8.2 Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dalla Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

8.3 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dalla Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, che potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.4 I costi dell'azione saranno sostenuti dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. In caso di azione iniziata congiuntamente dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.5 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca della Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa della Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, che dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa della Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.6 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

9.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avranno un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire congiuntamente.

9.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi, fermo restando che la parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art. 10 (Rinuncia alla quota)

10.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui agli artt. 6.6 e 6.8, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi alla Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 11 (Riservatezza)

11.1 Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulle strategie di sviluppo e di promozione che si intendono attuare.

Art. 12 (Pubblicazioni scientifiche)

12.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente Contratto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la Privativa, informandone preventivamente l'altra Parte.

Art. 13 (Segni distintivi)

13.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 14 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

14.1 In caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalle Parti non inadempienti mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), qualora anche una sola clausola non venga rispettata.

14.2 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 15 (Diritto di Recesso)

15.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e Apo Scaligera si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Si allega come parte integrante del presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Art. 17 – (Norme applicabili e controversie)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

17.2 Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti il Foro competente sarà di Roma.

Art. 18 (Clausola di manleva)

18.1 CREA, salvo per le attività di sua competenza, non sarà responsabile per eventuali danni che Apo Scaligera possa subire o provocare a seguito dell'attività suindicata o dall'uso improprio della Varietà in oggetto.

Art. 19 (Comunicazioni)

19.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Sede di Forlì
Via La Canapona, 1 bis
47121 Forlì (FC)
Email:
Tel.
Email certificata:

Per Apo Scaligera:

Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l.
Loc. Ponterosso
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
E-mail:
Tel.
Email certificata:

19.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 20 (Clausola generale)

20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

20.2 Apo Scaligera si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

20.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

20.4 Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nel precedente art. 19.

20.5 In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione alle altre Parti, secondo le medesime modalità sopra indicate.

20.6 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 21 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

21.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 22 (Registrazione e spese)

22.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

22.2 L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta da CREA.

22.3 Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il presente Contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 9 premesse e n. 22 articoli, viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC). Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Per il CREA Firmato digitalmente ai sensi del CAD	Per Apo Scaligera Firmato digitalmente
---	--

CRAPO 14.132.31

Origine

Selezione di fragola selezionata nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla Sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura in collaborazione con Apo Scaligera Soc. Coop. a.r.l..

Costitutori/Breeder

....

Descrizione

Varietà di fragola unifera, a medio-elevato fabbisogno in freddo, a maturazione intermedia, di medio-elevata produttività, adatta agli areali settentrionali italiani e del centro-nord Europa.

La pianta è rustica e vigorosa. Il frutto, caratterizzato da buone caratteristiche organolettiche (dolcezza in particolare), è di elevata e costante pezzatura, di forma conica, molto regolare, molto resistenti alle manipolazioni, di colorazione rossa, molto brillante e stabile anche in concomitanza di innalzamenti termici. Elevata consistenza e resistenza della superficie del frutto, che conferisce prolungata shelf-life.

Tecnica coltura e epoca di piantagione

È adatta alla coltivazione sia in pieno campo sia in coltura protetta tradizionale con piantagione in estate (a seconda dell'areale di coltivazione, nel veronese II metà di agosto) sia di piante frigoconservate sia di piante fresche 'cime radicate' e la raccolta nella primavera successiva (maggio-giugno). Idonea al consumo fresco.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO
14.132.31 tra Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e Apo
Scaligera Soc. Coop. a r.l

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ via _____ in
qualità di legale rappresentante del (denominazione o ragione sociale) _____,
con sede a _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di..... (*nome ditta*) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per(*nome e cognome*) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di(*nome ditta*), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

- _____, il _____
- (Località) _____ (Data) _____ (firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/ Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al *Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO 14.132.31*, nonché per gli atti da esso derivanti. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) Società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) Organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati salvo se venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.